Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI

Servizio Qualità dell'ambiente: gestione rifiuti, cave e attività estrattive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 5569 DEL 01/08/2011

OGGETTO: D.lgs 59/05 . Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta Wienerberger SpA Unipersonale. - per l'impianto ubicato in Loc. Macchiagrossa Terni e Narni (TR)

Il Dirigente di Servizio: - Andrea Monsignori

Premesso che

- che il Sig Haslauer Helmut , gestore dell'impianto Wienerberger –Tacconi Srl. ha presentato il giorno 30 gennaio 2007 (prot.n. 0016260 del 30/01/2007) la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- che con D.D. n. 5509 del 13/06/07 è stata affidata l'istruttoria tecnica al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli studi di Perugia;
- che con nota prot. 233 del 17/04/07 e con nota prot. N. 408 del 05/07/07 la Facoltà di Ingegneria dell'università degli Studi di Perugia, ha comunicato il nominativo dell'Ing. Linda Barelli, quale esperto incaricato di svolgere l'attività istruttoria delle istanze A.I.A. affidate alla Facoltà stessa;
- che con lettera raccomandata prot. n. 0085710 del 29/05/2007 è stato avviato il procedimento A.I.A. relativo alla azienda Wienerberger –Tacconi Srl.;
- che con lettera prot. entrata n. 13313 del 27.01.2009 la ditta ha comunicato la variazione societaria della Wienerberger – Tacconi Srl con l'incorporazione nella Wienerberger SpA.
- Che con lettera prot. entrata del 31.03.2010 la ditta comunicava, relativamente al sito produttivo di Terni, Voc. Macchiagrossa, il cambio di ragione sociale in Wierberger SpA Unipersonale e la nomina del nuovo gestore Ing. Sandro Toffella;
- Che con lettera prot. entrata n. 103072 del 23.06.2010 veniva comunicata la nomina del nuovo gestore Dott. De Graja Frangipane Filippo.
- che il giorno 13 giugno 2007 veniva pubblicato da parte del gestore dell'impianto sul quotidiano " Il Messaggero" un annuncio pubblico come stabilito dall'art.5, comma 7 del D.lgs 59/05 e come comunicato dalla ditta stessa alla Regione Umbria;
- che in data 14 luglio 2010, presso la sede della direzione regionale Ambiente Territorio e Infrastrutture, si è svolta la riunione del Gruppo di Lavoro per esaminare la bozza del documento istruttorio predisposto dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli studi di Perugia;
- che con lettere raccomandate sono state convocate dalla Regione Umbria le riunioni della Conferenza dei Servizi, di cui l'ultima si è svolta in data 28 giugno 2011, in cui sono stati invitati per acquisire le determinazioni delle amministrazioni coinvolte: Provincia di Terni, Comune di Terni, Comune di Narni, ARPA Umbria, ATI 4, ASL n. 4 – Terni ed, inoltre, è stata invitata la ditta Wienerberger SpA Unipersonale;
- che copia del documento istruttorio, predisposto dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia, è stato trasmesso in allegato alla convocazione della Conferenza di Servizi;
- che la documentazione presentata dal gestore dell'impianto per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è depositata presso gli uffici del Servizio Qualità dell'Ambiente, Gestione Rifiuti ed Attività Estrattive della Direzione Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali della Regione Umbria.

Visto l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 59/2005, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto";

Ritenuto di assumere le prescrizioni riportate nel parere tecnico, formulato dall'Università degli Studi di Perugia, integrato e modificato dalla Conferenza dei Servizi, che è allegato al presente atto: Allegato A) Rapporto Istruttorio;

Stabilito che gli interventi di adeguamento dovranno essere effettuati rispettando i termini

indicati nel Rapporto Istruttorio;

Preso atto che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta, o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999 (relativo all'aziende a rischio di incidente rilevante) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (relativa allo scambio di quote di emissioni di gas serra) e che l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del D.Lgs. 59/2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il decreto legislativo 152/06 così come corretto dal decreto legislativo 128/2010;

Vista la D.G.R. n. 1402 del 17 ottobre 2002 con la quale è stata individuata quale Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 372/1999, l'Amministrazione regionale nella persona del Dirigente del Servizio Qualità dell'ambiente, gestione rifiuti ed Attività estrattive;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente
D E T E R M I N A

1) di rilasciare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** ai sensi del decreto legislativo 59/2005, alla **Ditta Wienerberger SpA Unipersonale**. - per l'impianto ubicato in Loc. Macchiagrossa Terni e Narni (TR);

2) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel Rapporto istruttorio, Allegato A), redatto con la consulenza tecnico-scientifica dell'Università degli Studi di Perugia e approvato con alcune integrazioni dalla Conferenza dei Servizi in data 28 giugno 2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all'allegato A), Rapporto Istruttorio;

3) di imporre al gestore l'adeguamento dell'impianto in conformità a quanto definito nell'allegato Rapporto Istruttorio del presente provvedimento ed il rispetto dei limiti per il miglioramento delle prestazioni ambientali entro i termini indicati nel medesimo documento;

4) di approvare il Piano di Monitoraggio e controllo di cui all'Allegato B) e di dare atto che è facoltà dell'ARPA Umbria la modifica e l'adeguamento del suddetto piano per il monitoraggio delle componenti ambientali;

5) di stabilire che il gestore dell'impianto deve provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:
   a) *comunicazione dell'avvio dell'azione di adeguamento*
      - prima dell'avvio degli interventi di adeguamento dell'impianto a quanto prescritto

nell'autorizzazione integrata ambientale, il gestore è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Competente;

b) *comunicazione dell'avvenuto adeguamento*
- il gestore dell'impianto, entro trenta giorni successivi al completamento degli interventi di adeguamento, comunica all'Autorità Competente la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data di entrata in esercizio;

c) *verifica dell'adeguamento*
- entro tre mesi dalla comunicazione di adeguamento di cui alla precedente lettera b), il gestore effettua i controlli, prescritti nel Rapporto Istruttorio, sull'intero impianto comunicando preventivamente all'Arpa Umbria ed alla Provincia territorialmente competente la data di effettuazione degli stessi e ne trasmette gli esiti agli Enti sopra menzionati nonché all'Autorità Competente ed al Comune territorialmente competente entro i successivi 30 giorni, allegando i relativi certificati analitici firmati da un tecnico abilitato;

d) *gestione dell'impianto*
- dalla data della presente autorizzazione, ovvero dalle scadenze di adeguamento indicate nel Rapporto Istruttorio, sono vigenti, a tutti gli effetti, le prescrizioni, gli adempimenti e i nuovi valori limite alle emissioni indicati nel Rapporto istruttorio;
- la formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando almeno le misure indicate negli allegati 6 e 7 del D.M. 12 luglio 1990 o altre tecniche qualora più efficaci;

e) *fasi critiche della gestione dell'impianto*
- nelle fasi di adeguamento non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
- devono essere gestite in maniera opportuna, minimizzando il danno ambientale, le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, le emissioni fuggitive, i malfunzionamenti e l'arresto definitivo dell'impianto;
- entro un anno dall'emissione dell'atto autorizzativo, il gestore comunica all'Arpa Umbria ed alla Provincia territorialmente competente i parametri di conduzione delle fasi critiche di cui al punto precedente, i valori di emissione attesi in tali fasi, le cautele assunte per il massimo contenimento delle emissioni, nonché le modalità di gestione delle fasi stesse;

f) *controlli e monitoraggio*
- a decorrere dalla data di adeguamento dell'impianto di cui alla precedente lettera b), il gestore effettua autonomi controlli sulle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, relativamente alla determinazione della concentrazione degli inquinanti indicati nel Rapporto istruttorio, secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate, dandone preventiva comunicazione all'Arpa Umbria;
- i dati relativi ai controlli periodici sono trasmessi all'Arpa Umbria entro il 30 aprile di ogni anno secondo le modalità definite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all'Allegato B);

g) *altre prescrizioni generali relative ai controlli*
- il gestore dell'impianto deve fornire agli organi che svolgono attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;

h) *bonifiche del suolo*
- il gestore deve provvedere e fornire all'Autorità Competente, entro il 31 dicembre 2011, una procedura che stabilisca, all'atto della cessazione definitiva delle attività, le azioni necessarie al ripristino del sito ai sensi della normativa vigente in materia di

bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio;

i) *prevenzione e ripristino ambientale*

- il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 304 e 305 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";

6) di dare atto che il presente provvedimento ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 59/05; ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore presenta apposita domanda all'Autorità Competente almeno sei mesi prima della data di scadenza;

7) di precisare che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 59/2005;

8) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/2005, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto corredate dalla necessaria documentazione ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni o delle modifiche sostanziali;

9) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del D.Lgs. 59/2005;

10) di ordinare la trasmissione di copia del presente provvedimento a tutti gli Enti invitati in Conferenza dei Servizi;

11) di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia lì 30/06/2011

L'Istruttore

Vitaliano Palomba

FIRMATO

Perugia lì 01/07/2011

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento
Marco Trinei

FIRMATO

Perugia lì 01/08/2011

Il Dirigente di Servizio
- Andrea Monsignori

FIRMATO